



**Istituzione ai Servizi Sociali
'Davide Drudi'**
Comune di Meldola
Provincia di Forlì-Cesena



SETTORE AMMINISTRATIVO

DETERMINA N. 194 DEL 13/09/2017

OGGETTO: SERVIZIO DI PODOLOGIA IN FAVORE DEGLI ANZIANI DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI E CASA DI RIPOSO – AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTOSOGLIA AL PODOLOGO CORZANI MARCELLO DI SANTA SOFIA (FC) – PERIODO DAL 23/09/2017 AL 24/02/2018 CON OPZIONE DI PROROGA PER MESI 5 - CIG. Z841F65981.

LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA

Premesso che in data 15/07/2017 è scaduto il contratto a scrittura privata stipulato in data 26/09/2016 con il podologo Dott. Corzani Marcello, residente in S. Sofia (FC) alla Via Borgo n. 2, relativo all'affidamento del servizio di podologia in favore degli anziani della Casa Protetta di questa Istituzione;

Ricordato che il predetto servizio è destinato a confluire nell'accreditamento dei servizi assistenziali di questa Istituzione, di cui alla legge Regionale 12/03/2003 n. 2, ma che la procedura comparativa per l'individuazione del soggetto accreditato è ancora in corso e che i tempi tecnici necessari alla sua conclusione fanno ipotizzare l'affidamento dei servizi al nuovo soggetto gestore non prima del 31/12/2017;

Visto che risulta necessario assicurare il servizio in parola nelle more dello svolgimento di tale procedura;

Ritenuto, per le ragioni sopra espresse, di affidare il servizio di podologia per il periodo dal 23/09/2017 al 24/02/2018 con opzione di proroga per mesi 5, ma con la clausola che l'Istituzione potrà interrompere il rapporto anticipatamente con una semplice comunicazione scritta e con un preavviso di 10 gg. in caso di riorganizzazione dei servizi della struttura conseguenti al previsto accreditamento;

Determinata in € 4.140,00 IVA esente la relativa spesa per i primi cinque mesi, in relazione al numero di prestazioni mensili previste, sia pur in via presuntiva, in n. 45;

Visto che la prestazione in oggetto, relativa al codice CPV 85312400-3, ricade nell'alveo dei servizi elencati nell'allegato IX del D.lgs 50/2016 alla voce "Servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi" e che trattasi, pertanto, di affidamento di servizio a persona fisica;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 così come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture;

Dato atto:

- **che a norma dell’art. 23 ter, comma 3, del D.L. 24/06/2014 n. 90**, (introdotto con la Legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114), **come recentemente modificato dall’art. 1, comma 501, lettere a) e b), Legge 28 dicembre 2015, n. 208, (Legge di stabilità 2016)**, fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, **a decorrere dal 1° gennaio 2016, i Comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;**
- **che a norma dell’art. 37 “Aggregazioni e centralizzazione delle committenze” del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**, tra l’altro, è confermato che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro;
- che, in ogni caso, in base alla vigente normativa c.d. “*Spending review*”, per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia, (ad eccezione delle categorie merceologiche di cui all’art. 1, comma 7 della Legge 135/2012, per le quali sono previste specifiche modalità), le P.A. diverse da quelle statali centrali e periferiche, sono tenute ad effettuare gli acquisti con una delle seguenti modalità:
 - ricorrendo alle convenzioni concluse da CONSIP S.p.a. ai sensi dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, ed ai sensi dell’art. 58 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, ovvero utilizzandone i parametri di prezzo e qualità come limiti massimi;
 - ricorrendo agli Accordi Quadro di cui all’art. 2 comma 225 della Legge 23 dicembre 2009 n. 191 (Legge Finanziaria 2010) ovvero utilizzandone i parametri di prezzo e qualità come limiti massimi;
 - ricorrendo alle convenzioni concluse dalle centrali di committenza regionali di cui all’articolo unico – comma 456 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) ovvero utilizzandone i parametri di prezzo e qualità come limiti massimi;
 - ricorrendo, **per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro, (giusto art. 1, comma 502 lettera c), Legge di stabilità 28 dicembre 2015, n. 208)**, al MEPA o ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento attuativo del Codice dei Contratti pubblici), fermi restando gli obblighi previsti all’art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006 n. 296;

Dato atto, altresì, che, in riferimento alla sopra richiamata normativa in materia di Spending review, nonché agli ulteriori obblighi in materia di centralizzazione ed aggregazione degli acquisti:

➤ il servizio in oggetto:

- **non rientra** tra le categorie di beni e servizi individuate, per gli anni 2016 e 2017, con il D.P.C.M. 24/12/2015, con le rispettive soglie di valore al superamento delle quali le amministrazioni pubbliche devono ricorrere a CONSIP o altri soggetti aggregatori in ottemperanza al disposto dell’art. 9, co. 3 del D.L. n. 66/2014;

- **non rientra** tra le categorie merceologiche di cui all'art. 1, co. 7 del D.L. n. 95/2012, ossia energia elettrica, gas, carburanti rete ed extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e mobile per le quali sussistono specifici obblighi di centralizzazione;
- per il servizio in oggetto alla data odierna non risultano attivi:
 - convenzioni concluse da CONSIP S.p.a. ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, ed ai sensi dell'art. 58 della legge 23 dicembre 2000 n. 388;
 - convenzioni concluse da INTERCENT-ER di cui all'articolo unico – comma 456 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007);
 - Accordi Quadro di cui all'art. 2 comma 225 della Legge 23 dicembre 2009 n. 191 (Legge Finanziaria 2010)

comparabili sulla base dei parametri tipologici e qualitativi e quindi tali da potervi ricorrere o utilizzarne i parametri di prezzo/qualità come limiti massimi per la stipula del contratto;

Dato atto che a quanto sopra viene dato valore di dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 3 bis, secondo periodo della Legge n. 488/1999 coordinato con l'art. 1 del D.L. n. 168/2004;

Visto che il valore della presente acquisizione è di gran lunga inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria **ex art. 35, comma 1, lettera d)** del D.Lgs. n. 50/2016, (cioè € 750.000,00) per il che non risultano ad esso applicabili tutte le norme dello stesso D.Lgs. n. 50/2016;

Preso atto che l'Art. 36 del succitato Decreto Legislativo dispone che l'affidamento e l'esecuzione dei contratti sotto soglia devono garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di cui agli **Articoli 30, comma 1** (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità pubblicità, nonché di rotazione degli inviti e degli affidamenti oltreché in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese), **34** (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e **42** (Conflitto di interesse);

Dato atto che, a norma **dell'art. 36, comma 2, lettera a)** del D.Lgs. n. 50/2016, fermo restando quanto previsto dagli articoli Art. 37 "Aggregazioni e centralizzazione delle committenze" e 38 "Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza" e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, è data facoltà alle stazioni appaltanti, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, di procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Accertato che il servizio in parola non è disponibile né nel MEPA di Consip S.p.A. né nel mercato elettronico di Intercent-ER e che si può pertanto procedere all'affidamento in modo autonomo, ai sensi dell'Art. 37, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016;

Ricordato che il l'affidamento al Dott. Corzani Marcello era stato disposto a seguito di richiesta di preventivi a più podologi operanti nel territorio ma che il predetto era stato l'unico a presentare offerta;

Visto che il suddetto professionista si è detto disponibile alla sua esecuzione alle stesse condizioni, anche economiche, del contratto a scrittura privata in data 26/09/2016;

Ritenuto, pertanto, di confermare il servizio al professionista in parola che lo ha sinora reso con alta professionalità e affidabilità, tenuto altresì conto della difficoltà di reperire sul mercato tale figura professionale e del fatto che in tal modo si assicura continuità ad un servizio molto ben accetto dagli ospiti assistiti;

Dato atto che l'affidatario, con dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, in data 21/07/2017, ha confermato il possesso dei requisiti di legge per l'affidamento di appalti pubblici, già dichiarati e verificati in sede della procedura di affidamento dell'anno 2016;

Che, ai sensi dell'art. 4, *comma 14-bis* del D.L. n. 70/2011 convertito con modificazione in Legge n. 106/2011, l'affidatario ha altresì dichiarato di essere in regola in materia di contributi previdenziali secondo la legislazione italiana;

Ritenuto, per tutto quanto sopra esposto, che nel presente caso si possa procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 al Dott. Corzani Marcello;

Dato atto che per l'esecuzione della presente servizio in materia di sicurezza da rischi di interferenza si farà riferimento al D.U.V.R.I. ex art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, come modificato con Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106, già redatto per il contratto in essere sino al 15/07/2017;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, c. 67 della L. 266/2005 e della L. 136/2010 c.m.:

- è stato acquisito, in modalità Smart, il CIG (Codice Identificativo gara) **Z841F65981**,
- non risulta obbligatorio acquisire il codice CUP non trattandosi di spesa di investimento;

Richiamati:

- l'art. 32, comma 2. del D.Lgs. n. 50/2016,
- l'art. 192 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" c.m.,
- l'art. 4 del D. Lgs. n. n. 165/2001 c.m.;

Visto il Regolamento di Gestione dell'Istituzione;

DETERMINA

per i motivi in premessa illustrati e che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti

- 1) Di affidare al podologo **Dott. Corzani Marcello**, residente in S. Sofia (FC) alla Via Borgo n. 2, mediante affidamento diretto ai sensi dell'Art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, il **servizio di Podologia** in favore degli anziani della Casa Residenza Anziani e della Casa di Riposo, per il periodo **dal 23/09/2017 al 24/02/2018, al costo unitario di € 18,40 IVA esente per complessivi € 4.410,00¹ IVA esente**, comprensiva del costo degli oneri per la sicurezza da rischi di interferenza, ed a tutte le altre condizioni del contratto redatto a scrittura privata in data 26/09/2016;
- 2) Di dare atto che il presente provvedimento:
 - è dotato di efficacia ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016,
 - è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile;

¹ DELE **4.410,00**
ADDE **4.140,00**

- 3) Di dare atto che la spesa oggetto della presente determina, pari a € 4.140 IVA esente trova copertura sui BB.PP. dell'Istituzione come segue:

<i>Anno</i>	<i>Spesa prevista</i>
2017	€ 2.484,00 IVA esente
2018	€ 1.656,00 IVA esente

- 4) Di disporre la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per il visto di cui all'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 c.m. e gli adempimenti di competenza di cui agli artt. 151 e 183 del predetto D.Lgs. 267/2000 c.m.;
- 5) Di dare atto che per il contratto in parola:
- si è proceduto all'acquisizione dello Smart CIG che risulta essere il seguente: **Z841F65981**,
 - non risulta obbligatorio acquisire il codice CUP;
- 1) Di dare altresì atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è la sottoscritta Anna Di Tella;
- 2) Di attestare:
- il rispetto delle Disposizione di cui all'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e all'art. 14, Comma 3, del D.P.R. N. 62/2013;
 - la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
- 3) Di perfezionare il contratto di cui alla presente determina per mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lg. n. 50/2016 con modalità elettronica in osservanza alla vigente normativa in materia;
- 4) Di disporre, ai fini degli obblighi di pubblicità e trasparenza, la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale del Comune di Meldola con le seguenti modalità:
- all'Albo Pretorio dell'Istituzione,
 - nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'Art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e D.Lgs. n. 33/2013;
- 5) Di dare atto che, quanto agli obblighi informativi nei confronti dell'Osservatorio dei contratti pubblici, in osservanza del Comunicato del presidente dell'ANAC 11 maggio 2016, restano fermi gli obblighi previgenti, secondo i quali il presente contratto non è soggetto al monitoraggio presso l'Osservatorio dei contratti pubblici essendo di valore inferiore ad € 40.000,00 ai sensi dell'art. 7, comma 8, del previgente Codice degli Appalti così come modificato dall'art. 8, comma 2-bis, della legge n. 94 del 2012 e del Comunicato dell'Avcp in data 29/04/2013 "Trasmissione dei dati dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – settori ordinari e speciali – allineamento a 40.000 € della soglia per la comunicazione ex art. 7 co.8 d.lgs. 163/2006".

LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
F.to Dott.ssa Anna Di Tella

PAGINA BIANCA NON UTILIZZATA



**Istituzione ai Servizi Sociali
'Davide Drudi'
Comune di Meldola
Provincia di Forlì-Cesena**



SETTORE AMMINISTRATIVO

DETERMINA N. 194 DEL 13/09/2017

AVENTE AD OGGETTO

SERVIZIO DI PODOLOGIA IN FAVORE DEGLI ANZIANI DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI E CASA DI RIPOSO – AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTOSOGLIA AL PODOLOGO CORZANI MARCELLO DI SANTA SOFIA (FC) – PERIODO DAL 23/09/2017 AL 24/02/2017 CON OPZIONE DI PROROGA PER MESI 5 - CIG. Z841F65981.

IL DIRETTORE

In relazione alla copertura finanziaria della spesa prevista nella predetta determina, pari a complessivi € **4.140,00 IVA esente**, appone il visto di regolarità contabile e attesta che la spesa trova copertura nel bilancio annuale 2017 dell'Istituzione come segue:

- per € **2.484,00 IVA** al Capitolo N.U132BZ articolo 0002 impegno contabile N. 721/2017
- per € **1.656,00 IVA** al Capitolo N.U132BZ articolo 0002 impegno contabile N. 73/2018

Meldola, 13/09/2017

IL DIRETTORE
F.to Dott. Marco Ricci

La presente determinazione, ai sensi dell'art. 29, co. 1 del D.Lg.s n. 50/25016 e s.m.i. viene pubblicata sul sito del Comune di Meldola in Amministrazione Trasparente e all'Albo Pretorio dell'Istituzione il giorno **_18/09/2017_**.

Meldola, 18/09/2017

LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
F.to Dott.ssa Anna Di Tella